

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 febbraio 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraccostata con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 13 dicembre 1991.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 settembre 1991 concernente la ripartizione del
contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per
il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario
nazionale» Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 27 gennaio 1992.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio
dei cittadini italiani residenti in Togo Pag. 4

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 gennaio 1992.

Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1992,
dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese
di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.
Pag. 4

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 30 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di
produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Fono Roma - Società
cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina dei
commissari liquidatori Pag. 5

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 28 gennaio 1992, n. 84727/8.93.5.

Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 riguardante «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali al fine di regolare uniformemente le relazioni sindacali nel pubblico impiego di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la composizione delle delegazioni sindacali abilitate alla partecipazione alle trattative per la definizione degli accordi sindacali previsti da detta legge», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 1991.

Pag. 6

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 29 e del 30 gennaio 1992 Pag. 17

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parco del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» e proposta del relativo disciplinare di produzione Pag. 21

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Rilascio alla società Norfid S.p.a., in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria Pag. 22

Provincia di Bolzano: Autorizzazione all'utilizzazione delle nuove etichette dell'acqua minerale «Plose» Pag. 22

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1991 recante: «Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991) Pag. 22

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 48.

Attuazione della direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49.

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 50.

Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 51.

Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

(Da 92G0054 a 92G0057)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1992.

Classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione costituenti la rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922, a seguito degli emendamenti apportati in sede ECE/ONU con documento TRANS/SCI/AC.5/R.17 del 21 marzo 1989, ed approvati in via definitiva con documento ECE/TRANS/81 del 14 febbraio 1990.

92A0377

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1991.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 concernente la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 6, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale del «Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto «Servizio sanitario nazionale»;

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale non medico ricompreso nell'ambito del comparto «Servizio sanitario nazionale» in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, contenente la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991/93 per il personale non medico del comparto del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma settimo del citato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, secondo il quale «Diverse intese tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'ANCI ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti»;

Vista la lettera datata 3 dicembre 1991, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'ANCI con la quale le organizzazioni sindacali CGIL/Sanità, CISL/FISOS/Sanità ed UIL/Sanità comunicano «diverse intese» intervenute tra loro circa la ripartizione delle quote del contingente delle aspettative sindacali retribuite definite in favore di dette organizzazioni sindacali, per il triennio 1991-93, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, fermo restando il numero complessivo delle menzionate aspettative sindacali loro assegnate in ragione del rispettivo grado di maggiore rappresentatività sindacale accertato secondo la vigente normativa;

Preso atto che le suddette «diverse intese» consistono nella modificazione della ripartizione delle 712 aspettative sindacali retribuite assegnate complessivamente alle organizzazioni sindacali di categoria, di cui al punto precedente, dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 (310 aspettative sindacali alla CISL/FISOS/Sanità, 258 aspettative sindacali alla CGIL/Sanità e 144 aspettative sindacali alla UIL/Sanità) e che tali «diverse intese» sono intervenute per la redistribuzione delle menzionate 712 aspettative sindacali, in modo da attribuire le stesse, per il triennio 1991-93, nel comparto «Sanità» - personale «non medico» nella richiesta misura di n. 291 alla CISL/FISOS/Sanità, di n. 248 alla CGIL/Sanità e di n. 173 alla UIL/Sanità;

Constatato che le richiamate «diverse intese» non alterano il numero globale delle aspettative sindacali assegnate complessivamente alle menzionate organizzazioni sindacali di categoria con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

Ritenuto che occorre provvedere ai «conseguenziali adempimenti» posti a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dall'art. 27, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b)* dell'unico comma dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991 — concernente la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale» è sostituita dalla seguente:

«*b)* alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 90 per cento del citato contingente complessivo (n. 787 aspettative sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse e tenuto conto delle «diverse intese» intervenute tra le organizzazioni sindacali CISL/FISOS/Sanità, CGIL/Sanità e UIL/Sanità di cui in preambolo:

1) CISL/FISOS/Sanità . . .	291	aspettative	sindacali
2) CGIL/Sanità	248	»	»
3) UIL/Sanità	173	»	»
4) CIDA/SIDIRSS ("dirigenza")	5	»	»
5) CONFEDIR/Dirsan ("dirigenza")	1	»	»
6) CIDESSE ("particolari categorie")	12	»	»
7) AUPI ("particolari categorie")	5	»	»
8) CISAS/Sanità ("speciale deroga")	32	»	»
9) CISAS/Sanità ("speciale deroga")	20	»	»
Totale . . . 787 aspettative sindacali».			

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica

GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 331

92A0420

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 gennaio 1992.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Togo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia nel Togo;

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi, estendersi e aggravarsi degli episodi di guerra civile, si è venuta a creare, sul territorio del Togo, una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a impatriare;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Togo dei cittadini ivi residenti, con decorrenza dalla data del 1° dicembre 1991.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro degli affari esteri

DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno

SCOTTI

Il Ministro del tesoro

CARLI

2A0431

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 gennaio 1992.

Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1992, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, che reca integrazioni e modifiche alla predetta legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1990 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1991;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1992 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1992 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 3 ottobre 1991 approvata con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1991;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1992 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2% dei premi incassati nell'esercizio 1991, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50% dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0432

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 30 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Fono Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 dicembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Fono Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Fono Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 24 luglio 1972, repertorio n. 10619, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Tedesco dott. Giuseppe, via G. Marconi n. 25, Cassino (Frosinone);

Conti rag. Sergio, via A. Cassani n. 64, Grottaferrata (Roma);

Baiocchini Roberto, via Sannio n. 79, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0453

CIRCOLARI

**MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA**

CIRCOLARE 28 gennaio 1992, n. 84727/8.93.5.

Aggiornamento dei dati di cui alla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 riguardante «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali al fine di regolare uniformemente le relazioni sindacali nel pubblico impiego di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la composizione delle delegazioni sindacali abilitate alla partecipazione alle trattative per la definizione degli accordi sindacali previsti da detta legge», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 1991.

- A tutti i Ministeri - Gabinetto*
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai presidenti degli enti pubblici non economici, compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti e degli organismi nazionali degli ordini e dei collegi professionali)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione, compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle province (per il tramite dei prefetti)
Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'ANIACAP
Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale*
Dipartimento giuridico e del coordinamento legislativo
Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

- Al commissario dello Stato nella regione siciliana*
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Si richiama la precedente direttiva-circolare di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991 concernente l'argomento indicato in oggetto per invitare le amministrazioni e gli enti in indirizzo a trasmettere, con ogni urgenza, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1991, nella consistenza associativa delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego per quanto attiene, in riferimento a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni:

le deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale;

le adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similari;

la diffusione territoriale delle strutture organizzative.

Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono invitati altresì a comunicare le variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1991, nella consistenza numerica del personale dirigente, del personale rientrante nell'area medica del comparto «sanità», del personale appartenente alle «particolari categorie professionali» ed alle «specifiche articolazioni settoriali» di cui alle lettere A), B), C) e D) del punto b) del paragrafo 3) della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, oltre che, naturalmente, alla generalità del personale.

Come disposto con la direttiva-circolare richiamata in oggetto, la ricognizione delle deleghe effettuata, al 31 gennaio 1992, si deve riferire all'anno 1991 e deve comprendere tutte le variazioni intervenute nel corso di detto anno; la trasmissione dei predetti dati dovrà intervenire entro il 31 maggio 1992.

Si richiama la particolare attenzione sul rispetto del citato termine, tenuto conto che questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha necessità di avere costantemente aggiornati i dati in argomento in quanto i criteri ed i parametri contenuti nella citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma della stessa citata

direttiva-circolare, in tutte le «circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale», atteso «che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi».

Al fine di facilitare la trasmissione dei dati in precedenza richiamati, si allegano anche alla presente direttiva-circolare i modelli delle schede *D)*, *D1)*, *D2)*, *D3)* e *D4)* già accluse alla direttiva-circolare indicata in oggetto, che dovranno essere compilate dalle amministrazioni e dagli enti in indirizzo e restituite nei termini di cui sopra, al Servizio IV «Relazioni sindacali» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Per una corretta compilazione delle suddette schede, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

la scheda contrassegnata dalla lettera *D)* si riferisce alla generalità del personale, con esclusione quindi del personale appartenente all'«area medica», del personale dirigenziale, del personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali nell'ambito dei comparti «aziende autonome» e «regioni - enti locali» e del personale appartenente a particolari categorie con specificità professionale;

le schede contrassegnate dalle lettere *D1)*, *D2)*, *D3)* e *D4)* debbono contenere solo i dati relativi, rispettivamente, al personale appartenente all'«area medica» del comparto «sanità», al personale dirigenziale, al personale dipendente dalle amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali nell'ambito dei comparti «aziende autonome» e «regioni - enti locali», ed al personale appartenente a particolari categorie con specificità professionale.

Le suddette schede dovranno essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alla scheda *D4)*, il numero del personale appartenente alla particolare categoria.

Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non anche dati riguardanti i nominativi del personale delegante; in proposito si raccomanda la stretta osservanza della suddetta modalità a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza.

Si mette in particolare evidenza inoltre che entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.

L'avvenuta comunicazione dei dati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali risulterà dalle suindicate

schede *D)*, *D1)*, *D2)*, *D3)* e *D4)* sulle quali dovrà essere annotato in calce che le stesse sono state contestualmente inviate alle confederazioni ed organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.

In proposito si ritiene opportuno rappresentare che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle relazioni sindacali.

Infatti — come evidenziato anche nella direttiva-circolare dell'11 marzo 1991 — il porre in condizione le confederazioni e le organizzazioni sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle confederazioni ed organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare — documentando appositamente — alle amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate.

A tale ultimo riguardo, le confederazioni ed organizzazioni sindacali sono invitate a comunicare al Servizio IV «Relazioni sindacali» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di maggio 1992, le eventuali variazioni intervenute — con riferimento all'anno precedente — nei seguenti elementi:

- 1) l'atto costitutivo;
- 2) lo statuto attualmente vigente;
- 3) la struttura organizzativa;
- 4) la dettagliata elencazione delle sedi associative distinte per comparto, per categorie e per territorio;
- 5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle amministrazioni, distinti per comparto e per amministrazioni di appartenenza;
- 6) le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi similari, distinte per comparto e per amministrazioni.

A quanto sopra richiesto dovrà darsi adempimento attraverso la compilazione — da effettuarsi da parte delle sole confederazioni ed organizzazioni sindacali — delle allegate schede *A1)*, *A2)*, *B)* e *C)* predisposte per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati sopraindicati e consentire quindi una tenuta costantemente aggiornata del «repertorio» delle associazioni di tutela dei pubblici dipendenti.

I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono pregati di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra indicati.

Il Ministro: GASPARI

scheda A1 / Sindacati

IDENTIFICAZIONE DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI

CONFEDERAZIONE SINDACALE (a) _____ SIGLA _____

SEDE: Via _____ TEL. _____ FAX. _____

CORRONE _____ PROV. _____ CAP. _____

ATTO COSTITUTIVO (data) _____ STATUTO (data) _____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI (b) _____

SEGRETARIO GENERALE _____ TEL. _____ FAX. _____

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti :

Cognome e nome _____ Tel. _____

Indirizzo _____ Prov. _____

(a) Denominazione per esteso.
(b) Compilare anche la scheda A2 per ogni Organizzazione sindacale aderente

scheda A2 / Sindacati

IDENTIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ORGANIZZAZIONE SINDACALE (a) _____ SIGLA _____

SEDE: Via _____ TEL _____ FAX _____

CONUNE _____ PROV _____ CAP _____

ATTO COSTITUTIVO (data) _____ STATUTO (data) _____

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE (a) _____ SIGLA _____

COMPARTO (b) _____

SEGRETARIO GENERALE _____ TEL _____ FAX _____

Compilatore della scheda al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti

Cognome e nome _____ Tel _____

Indirizzo _____ Prov _____

(a) Denominazione per esteso.

(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D P R 5 Marzo 1986, n. 68

scheda B1 / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEL COMPARTO SANITA' - A R E A M E D I C A

AMMINISTRAZIONE (b) _____

PRV. _____ NUMERO DIPENDENTI MEDICI (c) _____ COMPARTO SANITA' - AREA MEDICA (d) _____

SINDACATO (e) _____ SIGLA _____

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (e) _____ SIGLA _____

NUMERO DELEGHE _____ NUMERO VOTI _____

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome _____ Tel. _____

Indirizzo _____ Prov. _____

- (a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione e che tuteli dipendenti medici e veterinari
 (b) Indicare l'Amministrazione cui la scheda si riferisce (USL, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO, ecc...)
 (c) Numero complessivo dei dipendenti medici e veterinari attualmente in servizio presso l'Amministrazione cui si riferisce la presente scheda.
 (d) 'L'area medica' nell'ambito del comparto sanità è stata definita dall'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
 (e) Denominazione per esteso.

ANNOTAZIONE: Scheda trasmessa alla Confederazione sindacale ed alla Organizzazione sindacale il

scheda D4 / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI PARTICOLARI CATEGORIE CON SPECIFICITA' PROFESSIONALE : (b)

AMMINISTRAZIONE _____

PROV. _____ NUMERO DIPENDENTI DELLA PARTICOLARE CATEGORIA (c) _____ COMPARTO (d) _____

SINDACATO (e) _____ SIGLA _____

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (e) _____

NUMERO DELEGHE O.S. (f) _____ TOTALE DELEGHE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PARTICOLARE CATEGORIA (g) _____

NUMERO VOTI O.S. (h) _____ TOTALE VOTI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA PARTICOLARE CATEGORIA (i) _____
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (l)

SEDE CENTRALE	SEDE REGIONALE	SEDE PROVINCIALE	SEDE COMUNALE	RISERVATO	NUMERO DELEGHE	NUMERO VOTI
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:

Cognome e nome _____

Tel. _____

Indirizzo _____

Prov. _____

(a) Compilare una scheda per ogni O.S. presente nell'Amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionale.

(b) Specificare la particolare categoria (Ingegneri, avvocati, ecc...) cui si riferisce la presente scheda.

(c) Numero complessivo dei dipendenti appartenenti alla particolare categoria con specificità e rilevanza professionale attualmente in servizio presso l'Amministrazione, centrale o locale, cui si riferisce la presente scheda.

(d) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n.68.

(e) Denominazione per esteso

(f) Indicare il numero delle deleghe rilasciate a favore della O.S. cui si riferisce la presente scheda.

(g) Indicare il totale del personale appartenente alla particolare categoria che ha espresso deleghe a favore di tutte le OO.SS.

(h) Indicare il numero dei voti ottenuti dalla O.S. cui si riferisce la presente scheda.

(i) Indicare il totale dei votanti appartenenti alla particolare categoria.

(l) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

ANNOTAZIONE: Scheda trasmessa alla Confederazione sindacale ed alla Organizzazione sindacale il

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1195,900	1195,900	1196 —	1195,900	1195,900	1195,900	1196,190	1195,900	1195,900	1195,900
E.C.U.	1535,300	1535,300	1535,590	1535,300	1535,300	1535,300	1535,430	1535,300	1535,300	1535,300
Marco tedesco	752,630	752,630	752,500	752,630	752,630	752,630	752,550	752,630	752,630	752,630
Franco francese	220,800	220,800	221,250	220,800	220,800	220,800	220,810	220,800	220,800	220,800
Lira sterlina	2157,100	2157,100	2157 —	2157,100	2157,100	2157,100	2157,400	2157,100	2157,100	2157,100
Fiorino olandese	668,270	668,270	668,750	668,270	668,270	668,270	668,250	668,270	668,270	668,270
Franco belga	36,536	36,536	36,320	36,536	36,536	36,536	36,542	36,536	36,536	36,530
Peseta spagnola	11,933	11,933	11,980	11,933	11,933	11,933	11,938	11,933	11,933	11,930
Corona danese	194,080	194,080	194 —	194,080	194,080	194,080	194,090	194,080	194,080	194,080
Lira irlandese	2006 —	2006 —	2006 —	2006 —	2006 —	2006 —	2005,750	2006 —	2006 —	—
Dracma greca	6,505	6,505	6,550	6,505	6,505	6,505	6,512	6,505	6,505	—
Escudo portoghese	8,731	8,731	8,720	8,731	8,731	8,731	8,719	8,731	8,731	8,730
Dollaro canadese	1016,400	1016,400	1018 —	1016,400	1016,400	1016,400	1016,400	1016,400	1016,400	1016,400
Yen giapponese	9,532	9,532	9,560	9,532	9,532	9,532	9,532	9,532	9,532	9,530
Franco svizzero	844,500	844,500	844,500	844,500	844,500	844,500	844,300	844,500	844,500	844,500
Scellino austriaco	106,967	106,967	107 —	106,967	106,967	106,967	106,965	106,967	106,967	106,960
Corona norvegese	191,770	191,770	191,500	191,770	191,770	191,770	191,800	191,770	191,770	191,770
Corona svedese	207,140	207,140	207,25	207,140	207,140	207,140	207,140	207,140	207,140	207,140
Marco finlandese	276,250	276,250	276 —	276,250	276,250	276,250	276,280	276,250	276,250	—
Dollaro australiano	888,700	888,700	887 —	888,700	888,700	888,700	888,600	888,700	888,700	888,700

Media dei titoli del 29 gennaio 1992

Rendita 5% 1935	59,525	Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 . . .	98,450
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350	» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . .	100,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100	» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . .	100,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350	» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . .	99,950
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950	Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92 . . .	99,625
» » » 21- 4-1987/94	88,950	» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . .	99,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . .	99,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . .	98,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,450	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . .	98,275
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . .	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . .	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II . . .	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450	» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500	» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,725	» » » » 18- 4-1986/92	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,525	» » » » 19- 5-1986/92	100,350
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,625	» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625	» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,625	» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,800	» » » » 1-12-1987/92	100,25
		» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,300	Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,825	
» » » »	1- 3-1988/93	100,250	» » » »	11,00%	1 2-1992	99,700	
» » » »	1- 4-1988/93	100,300	» » » »	9,15%	1- 3-1992	99,850	
» » » »	1- 5-1988/93	100,300	» » » »	12,50%	17- 3-1992	99,825	
» » » »	1- 6-1988/93	99,975	» » » »	9,15%	1- 4-1992	99,550	
» » » »	18- 6-1986/93	99,975	» » » »	11,00%	1- 4-1992	99,650	
» » » »	1- 7-1988/93	100,775	» » » »	12,50%	1- 4-1992	99,900	
» » » »	17- 7-1986/93	99,925	» » » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,875	
» » » »	1- 8-1988/93	100,725	» » » »	12,50%	18- 4-1992	99,875	
» » » »	19- 8-1986/93	99,850	» » » »	9,15%	1- 5-1992	99,400	
» » » »	1- 9-1988/93	100,300	» » » »	11,00%	1- 5-1992	99,500	
» » » »	18- 9-1986/93	100 —	» » » »	12,50%	1- 5-1992	99,850	
» » » »	1-10-1988/93	100,250	» » » »	12,50%	17- 5-1992	99,825	
» » » »	20-10-1986/93	100,025	» » » »	9,15%	1- 6-1992	99,450	
» » » »	1-11-1988/93	100,350	» » » »	10,50%	1- 7-1992	100,025	
» » » »	18-11-1987/93	100,100	» » » »	11,50%	1- 7-1992	99,725	
» » » »	19-12-1986/93	100,600	» » » »	11,50%	1- 8-1992	99,850	
» » » »	1- 1-1989/94	100,475	» » » »	12,50%	1- 9-1992	100,150	
» » » »	1- 2-1989/94	100,525	» » » »	12,50%	1-10-1992	100,200	
» » » »	1- 3-1989/94	100,275	» » » »	12,50%	1- 5-1993	101,025	
» » » »	15- 3-1989/94	100,275	» » » »	12,50%	1- 7-1993	100,500	
» » » »	1- 4-1989/94	100,250	» » » »	12,50%	1- 8-1993	100,400	
» » » »	1- 9-1989/94	100,125	» » » »	12,50%	1- 9-1993	100,275	
» » » »	1-10-1987/94	100 —	» » » »	12,50%	1-10-1993	100,225	
» » » »	1-11-1989/94	100,075	» » » »	12,50%	1-11-1993	100,250	
» » » »	1- 1-1990/95	100,150	» » » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,200	
» » » »	1- 2-1985/95	101,100	» » » »	12,50%	17-11-1993	100,275	
» » » »	1- 3-1985/95	99,525	» » » »	12,50%	1-12-1993	100,200	
» » » »	1- 3-1990/95	99,875	» » » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375	
» » » »	1- 4-1985/95	99,100	» » » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,350	
» » » »	1- 5-1985/95	99,150	» » » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,475	
» » » »	1- 5-1990/95	99,750	» » » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,300	
» » » »	1- 6-1985/95	98,900	» » » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325	
» » » »	1- 7-1985/95	99,375	» » » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,500	
» » » »	1- 7-1990/95	99,900	» » » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,425	
» » » »	1- 8-1985/95	99,225	» » » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,225	
» » » »	1- 9-1985/95	99,300	» » » »	12,50%	1-11-1990/94	100,300	
» » » »	1- 9-1990/95	99,500	» » » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450	
» » » »	1-10-1985/95	99,600	» » » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,400	
» » » »	1-10-1990/95	99,650	» » » »	12,00%	1- 6-1991/96	99 —	
» » » »	1-11-1985/95	99,750	» » » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,800	
» » » »	1-11-1990/95	99,750	» » » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,400	
» » » »	1-12-1985/95	99,800	» » » »	12,50%	1-11-1990/97	100,475	
» » » »	1-12-1990/95	99,850	» » » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,575	
» » » »	1- 1-1986/96	100,075	» » » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,500	
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,120	» » » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,625	
» » » »	1- 1-1991/96	100,920	» » » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,275	
» » » »	1- 2-1986/96	100,375	» » » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,650	
» » » »	1- 2-1991/96	99,950	Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,350	
» » » »	1- 3-1986/96	100,175	» » » »	» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,100
» » » »	1- 4-1986/96	99,875	» » » »	» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,100
» » » »	1- 5-1986/96	99,825	» » » »	» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,625	» » » »	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,925
» » » »	1- 7-1986/96	99,400	» » » »	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,875
» » » »	1- 8-1986/96	99,025	» » » »	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
» » » »	1- 9-1986/96	99,400	» » » »	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	1-10-1986/96	99,025	» » » »	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,425
» » » »	1-11-1986/96	99,325	» » » »	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,525
» » » »	1-12-1986/96	98,875	» » » »	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,725
» » » »	1- 1-1987/97	99,575	» » » »	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,075
» » » »	1- 2-1987/97	99,925	» » » »	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,650
» » » »	18 2-1987/97	99,650	» » » »	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,925
» » » »	1- 3-1987/97	99,600	» » » »	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,200
» » » »	1- 4-1987/97	99,125	» » » »	» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,450
» » » »	1- 5-1987/97	99,175	» » » »	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,825
» » » »	1- 6-1987/97	98,900	» » » »	» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,875	» » » »	» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	1- 8-1987/97	98,725	» » » »	» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,400
» » » »	1- 9-1987/97	99,200	» » » »	» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,900
» » » »	1- 3-1991/98	99,025	» » » »	» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	120 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,750	» » » »	» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,550
» » » »	1- 5-1991/98	98,750	» » » »	» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	1- 6-1991/98	98,725	» » » »	» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,625
			» » » »	» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,625

Corso dei cambi del 30 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1205,500	1205,500	1205,600	1205,500	1205,500	1205,500	1205,690	1205,500	1205,500	1205,500
E.C.U.	1534,450	1534,450	1535 —	1534,450	1534,450	1534,450	1534,500	1534,450	1534,450	1534,450
Marco tedesco	751,090	751,090	751,250	751,090	751,090	751,090	751,170	751,090	751,090	751,090
Franco francese	220,450	220,450	221,250	220,450	220,450	220,450	220,480	220,450	220,450	220,450
Lira sterlina	2159,200	2159,200	2160 —	2159,200	2159,200	2159,200	2159,700	2159,200	2159,200	2159,200
Fiorino olandese	666,980	666,980	667 —	666,980	666,980	666,980	666,870	666,980	666,980	666,980
Franco belga	36,468	36,468	36,480	36,468	36,468	36,468	36,470	36,468	36,468	36,460
Peseta spagnola	11,935	11,935	11,950	11,935	11,935	11,935	11,937	11,935	11,935	11,930
Corona danese	195,770	195,770	194 —	195,770	195,770	195,770	193,770	195,770	195,770	193,770
Lira irlandese	2001,700	2001,700	2003 —	2001,700	2001,700	2001,700	2001,500	2001,700	2001,700	—
Dracma greca	6,507	6,507	6,500	6,507	6,507	6,507	6,507	6,507	6,507	—
Escudo portoghese	8,727	8,727	8,720	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	8,727	8,720
Dollaro canadese	1024,200	1024,200	1025 —	1024,200	1024,200	1024,200	1024,200	1024,200	1024,200	1024,200
Yen giapponese	9,585	9,585	9,580	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,585	9,850
Franco svizzero	843,650	843,650	843,500	843,650	843,650	843,650	843,950	843,650	843,650	843,150
Scellino austriaco	106,743	106,743	106,800	106,743	106,743	106,743	106,750	106,743	106,743	106,740
Corona norvegese	191,560	191,560	191,500	191,560	191,560	191,560	191,520	191,560	191,560	191,560
Corona svedese	206,890	206,890	207,100	206,890	206,890	206,890	207,050	206,890	206,890	207,890
Marco finlandese	276,250	276,250	275,700	276,250	276,250	276,250	276,280	276,250	276,250	—
Dollaro australiano	891,800	891,800	896 —	891,800	891,800	891,800	892 —	891,800	891,800	891,800

Media dei titoli del 30 gennaio 1992

Rendita 5% 1935	59,525	Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 . . .	98,400
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350	» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . .	100,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100	» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . .	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350	» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . .	99,950
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,100	Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92 . . .	99,675
» » » 21- 4-1987/94	89,225	» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . .	99,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 . . .	100,400	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . .	99,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 . . .	100,525	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . .	98,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 . . .	100,115	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . .	98,275
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 . . .	100,525	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . .	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . .	100,400	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . .	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . .	100,450	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II . . .	99,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95 . . .	100,500	» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . .	100,525	» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . .	100,758	» » » » 18- 4-1986/92	100,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . .	100,575	» » » » 19- 5-1986/92	100,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . .	100,575	» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	100,600	» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	100,600	» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . .	100,775	» » » » 1-12-1987/92	100,325
		» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,375	Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,825	
» » » »	1- 3-1988/93	100,225	» » » »	11,00%	1- 2-1992	99,700	
» » » »	1- 4-1988/93	100,300	» » » »	9,15%	1- 3-1992	99,975	
» » » »	1- 5-1988/93	100,400	» » » »	12,50%	17- 3-1992	99,825	
» » » »	1- 6-1988/93	100,300	» » » »	9,15%	1- 4-1992	99,600	
» » » »	18- 6-1986/93	100 —	» » » »	11,00%	1- 4-1992	99,625	
» » » »	1- 7-1988/93	100,900	» » » »	12,50%	1- 4-1992	99,850	
» » » »	17- 7-1986/93	99,900	» » » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900	
» » » »	1- 8-1988/93	100,775	» » » »	12,50%	18- 4-1992	99,900	
» » » »	19- 8-1986/93	99,850	» » » »	9,15%	1- 5-1992	99,350	
» » » »	1- 9-1988/93	100,350	» » » »	11,00%	1- 5-1992	99,425	
» » » »	18- 9-1986/93	99,925	» » » »	12,50%	1- 5-1992	99,850	
» » » »	1-10-1988/93	100,275	» » » »	12,50%	17- 5-1992	99,825	
» » » »	20-10-1986/93	100,025	» » » »	9,15%	1- 6-1992	99,500	
» » » »	1-11-1988/93	100,275	» » » »	10,50%	1- 7-1992	100,050	
» » » »	18-11-1987/93	100,150	» » » »	11,50%	1- 7-1992	99,700	
» » » »	19-12-1986/93	101,375	» » » »	11,50%	1- 8-1992	99,825	
» » » »	1- 1-1989/94	100,475	» » » »	12,50%	1- 9-1992	100,150	
» » » »	1- 2-1989/94	100,525	» » » »	12,50%	1-10-1992	100,200	
» » » »	1- 3-1989/94	100,225	» » » »	12,50%	1- 2-1993	101,075	
» » » »	15- 3-1989/94	100,250	» » » »	12,50%	1- 7-1993	100,500	
» » » »	1- 4-1989/94	100,200	» » » »	12,50%	1- 8-1993	100,375	
» » » »	1- 9-1989/94	100,100	» » » »	12,50%	1- 9-1993	100,300	
» » » »	1-10-1987/94	100 —	» » » »	12,50%	1-10-1993	100,225	
» » » »	1-11-1989/94	100,100	» » » »	12,50%	1-11-1993	100,250	
» » » »	1- 1-1990/95	100,150	» » » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,200	
» » » »	1- 2-1985/95	101,100	» » » »	12,50%	17-11-1993	100,300	
» » » »	1- 3-1985/95	99,525	» » » »	12,50%	1-12-1993	100,275	
» » » »	1- 3-1990/95	99,875	» » » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,450	
» » » »	1- 4-1985/95	99,150	» » » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,425	
» » » »	1- 5-1985/95	99,150	» » » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,600	
» » » »	1- 5-1990/95	99,725	» » » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350	
» » » »	1- 6-1985/95	98,875	» » » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,450	
» » » »	1- 7-1985/95	99,400	» » » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,450	
» » » »	1- 7-1990/95	99,875	» » » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350	
» » » »	1- 8-1985/95	99,225	» » » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,355	
» » » »	1- 9-1985/95	99,300	» » » »	12,50%	1-11-1990/94	100,375	
» » » »	1- 9-1990/95	99,550	» » » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450	
» » » »	1-10-1985/95	99,600	» » » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,400	
» » » »	1-10-1990/95	99,725	» » » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,950	
» » » »	1-11-1985/95	99,725	» » » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,950	
» » » »	1-11-1990/95	99,775	» » » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,425	
» » » »	1-12-1985/95	99,900	» » » »	12,50%	1-11-1990/97	100,550	
» » » »	1-12-1990/95	99,950	» » » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,650	
» » » »	1- 1-1986/96	100,970	» » » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,625	
» » » »	1- 1-1991/96	102,050	» » » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,675	
» » » »	1- 2-1986/96	99,900	» » » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,350	
» » » »	1- 2-1991/96	100,450	» » » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,800	
» » » »	1- 3-1986/96	100,100	Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,375	
» » » »	1- 4-1986/96	99,850	» » » »	» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,100
» » » »	1- 5-1986/96	99,600	» » » »	» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,125
» » » »	1- 6-1986/96	99,525	» » » »	» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,200
» » » »	1- 7-1986/96	99,375	» » » »	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,900
» » » »	1- 8-1986/96	99,050	» » » »	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	1- 9-1986/96	99,375	» » » »	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
» » » »	1-10-1986/96	99 —	» » » »	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	1-11-1986/96	99,425	» » » »	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,175
» » » »	1-12-1986/96	99,950	» » » »	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,200
» » » »	1- 1-1987/97	99,725	» » » »	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,725
» » » »	1- 2-1987/97	99,950	» » » »	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,650
» » » »	18- 2-1987/97	99,675	» » » »	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,950
» » » »	1- 3-1987/97	99,675	» » » »	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,950
» » » »	1- 4-1987/97	99,150	» » » »	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,825
» » » »	1- 5-1987/97	99,200	» » » »	» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,925
» » » »	1- 6-1987/97	99 —	» » » »	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,400
» » » »	1- 7-1987/97	98,800	» » » »	» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,600
» » » »	1- 8-1987/97	98,700	» » » »	» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	1- 9-1987/97	99,150	» » » »	» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,450
» » » »	1- 3-1991/98	99,050	» » » »	» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,900
» » » »	1- 4-1991/98	98,775	» » » »	» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	115,870
» » » »	1- 5-1991/98	98,775	» » » »	» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	110 —
» » » »	1- 6-1991/98	98,750	» » » »	» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,275
			» » » »	» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,625
			» » » »	» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,075

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Genazzano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale appresso indicata:

Genazzano bianco:

Malvasia di Candia: dal 50 al 70%;

Bellone e Bombino: dal 10 al 30%;

Trebbiano Toscano, Pinot Bianco, ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone, possono concorrere fino ad un massimo del 40%.

Genazzano rosso:

Sangiovese: dal 70 al 90%;

Cesanese: dal 10 al 30%;

altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e Frosinone come delimitata con decreto ministeriale del 21 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1983.

Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed è così delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155 in prossimità del km 22,100 ca. (corrispondente attualmente al km 52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per ca. 100 mt in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la località La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per seguire poi verso sud-ovest il corso di acqua sino a costeggiare, in località Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino ad incrociare il confine di

Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest sino ad incrociare il fosso di San Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione ovest, fino a quota 247 e poi, in direzione nord-ovest, la strada che costeggia ad ovest, Colle Tocciano e ad est Colle Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue sul nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino ad incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano. Lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va ad incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono perciò da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 mt s.l.m.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa nei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, non deve essere superiore a q.li 140 per il tipo bianco e a q.li 130 per il tipo rosso.

La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al suddetto limite attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione, debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» i titoli alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso:

«Genazzano» bianco 10,00 gradi;

«Genazzano» rosso 10,05 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

È consentito produrre vino «Novello», sia bianco che rosso, nel rispetto della specifica normativa.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Genazzano» bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: delicato, più o meno fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico talvolta amabile;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Genazzano» rosso, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità;
 odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
 sapore: vivace, fresco talvolta amabile;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
 acidità totale minima: 5 g/l;
 estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7. Alla denominazione di origine controllata «Genazzano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «riserva», «invecchiato» e similari.

È consentito l'uso di indicazione geografiche che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. «Genazzano», sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e l'indicazione delle tipologie «secco» o «amabile».

92A0406

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società Norfid S.p.a., in Milano
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 20 gennaio 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Norfid S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

92A0459

PROVINCIA DI BOLZANO

Autorizzazione all'utilizzazione delle nuove etichette
dell'acqua minerale «Plose»

Come contemplato dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983 con decreto dell'assessore provinciale alla sanità n. 452 del 18 novembre 1991 alla ditta «Fonte Plose S.p.a.», con sede in via J. Durst n. 1, Bressanone, partita IVA 00576920219, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare le nuove etichette dell'acqua minerale naturale «Plose» nei tipi addizionata e non addizionata di anidride carbonica per i seguenti contenitori di vetro della capacità di 100, 92, 50, 44, 25, 22 cl.

Al succitato atto sono stati allegati gli esemplari delle etichette e dei relativi bollini di spalla che ne fanno parte integrante.

92A0414

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1991 recante: «Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991)

All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (*statistico* e dinamico)», si legga: «... e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (*statico* e dinamico)».

92A0391

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallini, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. I. libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGNI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Rama)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaello Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 60
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MARIPEDONA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/15
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGULO
Via F. Riso, 66/68
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/396
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYAMA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalibè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTEREOCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Ca'ne Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 2 7 0 9 2 *

L. 1.200